

to previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 17 dicembre 2024, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, la dott.ssa Rosanna Maragliano è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Attia Group società cooperativa», con sede in via Cesarea, 2/48 - 16121 Genova (GE) - codice fiscale 01648340196, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale 2/SAA/2022 del 22 febbraio 2022, in sostituzione del rag. Pierbattista Bonaldi, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 dicembre 2024

*Il direttore generale:* DONATO

25A00164

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 dicembre 2024.

**Estensione del periodo di sperimentazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto 17 dicembre 2020, n. 578.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Geno-

va, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze e, in particolare:

l'art. 14, comma 1, del succitato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede: «Al fine di assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono adottate apposite linee guida. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a dodici mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare sulle infrastrutture di cui al primo periodo gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti»;

l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato, per le medesime finalità di cui al comma 1, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le linee guida applicabili su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da enti diversi da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali, nonché le modalità della loro partecipazione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, alla sperimentazione di cui al comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, con il quale sono state adottate le «Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti», da applicarsi su ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari esistenti lungo infrastrutture stradali gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali;

Visto l'accordo n. 3561 del 7 aprile 2021 siglato tra il Consiglio superiore e il Consorzio Re Luis, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 24, attuativo del decreto ministeriale 17 dicembre 2020, n. 578, modificato e integrato dall'atto aggiuntivo n. 357 del 18 ottobre 2022;



Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° luglio 2022, n. 204 concernente l'adozione delle «Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti» ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 5 che ha esteso il periodo dell'attività di sperimentazione di ventiquattro mesi di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, a quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Vista la nota del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 12745 in data 17 settembre 2024, con la quale viene rappresentata la necessità di prorogare di ulteriori dodici mesi la durata del suddetto accordo, condividendosi le motivazioni esposte dal Consorzio Re Luis nella nota n. 9939 del 1° luglio 2024;

Sentito il Dipartimento per la protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha espresso il proprio avviso favorevole con nota proprio protocollo n. 55253 del 29 ottobre 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 28 novembre 2024, atto\_rep\_n. 146/CU trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie con nota prot. n. 19444 del 3 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

*Estensione del periodo di sperimentazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2020, n. 578*

1. Il periodo dell'attività di sperimentazione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 17 dicembre 2020, n. 578, è esteso a sessanta mesi.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2020, n. 578, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° luglio 2022, n. 204.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2024

*Il Ministro:* SALVINI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2025*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 18*

25A00179

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 gennaio 2025.

**Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione dell'isola di Mayotte della Repubblica francese colpita dal ciclone tropicale chiamato «Chido».** (Ordinanza n. 1126).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che a partire dal 14 dicembre un ciclone tropicale chiamato «Chido» ha colpito l'isola di Mayotte della Repubblica francese, portando forti piogge, venti intensi e mareggiate che hanno causato gravi danni alla popolazione locale;

Considerato che i predetti eventi calamitosi hanno provocato il decesso di numerose persone, numerosissimi dispersi, l'esondazione di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alla rete dei servizi essenziali;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Considerato che il 17 dicembre 2024 la Repubblica francese ha richiesto l'attivazione del Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dagli eventi in argomento;

Considerate le offerte di assistenza alla Repubblica francese presentate da parte del Governo italiano tramite il Sistema *common emergency communication and information system* (CECIS) dell'Unione europea;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2024 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 14 dicembre 2024 hanno colpito l'isola di Mayotte della Repubblica francese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 recante: «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ravvisata la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

